

Le novità per la scuola nel Decreto Lavoro

Definito un ampliamento delle coperture assicurative per incidenti durante le attività dei PCTO, di cui non è prevista l'auspicata rivisitazione. Alcune novità tra conferme e sovrapposizioni.

05/05/2023

Il D.L. n. 48/2023, il cosiddetto "Decreto Lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio ed in vigore dal 5 maggio, **presenta alcune novità per il sistema di istruzione.**

In particolare, **gli articoli 17 e 18 introducono rispettivamente l'istituzione di un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni occorsi durante le attività previste dai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.**

- È istituito un **fondo di 10 milioni di euro** per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024 **per riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti** delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di IeFP e le Università, **deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018.** Il sostegno erogato sarà cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati.
- Si puntualizza che **la progettazione dei PCTO deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)** e si prevede che le istituzioni scolastiche individuino **la figura del docente coordinatore di progettazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** Con un ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione e del merito saranno individuate le modalità per effettuare il **monitoraggio qualitativo dei PCTO.**
- **Le imprese** iscritte nel registro nazionale per l'alternanza **integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con specifiche misure di prevenzione per gli studenti impegnati nelle attività dei PCTO.** Per tali imprese **saranno disponibili anche informazioni relative alle capacità strutturali,** tecnologiche e organizzative dell'impresa, **nonché alle pregresse esperienze maturate nei PCTO** insieme ad associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali. La precedente piattaforma viene ridenominata «**Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**»
- **L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si applica,** limitatamente agli eventi avvenuti all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività o comunque nell'ambito delle attività programmate, **al sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (ITS, università e AFAM).** È prevista l'estensione della tutela assicurativa per studenti, insegnanti, esperti esterni, assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali, istruttori e personale ausiliario e tecnico-amministrativo.

Le considerazioni della CGIL

Gli interventi finalizzati al risarcimento, annunciati a partire da gennaio scorso durante gli incontri convocati dal governo, seguono la spinta emotiva prodotta dalle morti degli studenti **Lorenzo Parelli, Giuseppe Lenoci e Giuliano De Seta.** In particolare, si richiama alla memoria la morte senza "risarcimento" di Giuliano, 18 anni appena compiuti, schiacciato da una lastra di metallo di due tonnellate. In quel caso, l'Inail aveva concesso solo un assegno per le spese funebri perché la morte non ha comportato la perdita della fonte primaria del reddito familiare. Le risorse stanziare ci sembrano insufficienti rispetto alla platea degli studenti coinvolti, pur se si apprezza la copertura assicurativa sia dei docenti che dei discenti e senza limitazioni spaziali all'interno delle strutture scolastiche e delle attività programmate. **Si tratta di atti risarcitori necessari, ma, come abbiamo ribadito durante i pochi incontri con il governo, consideriamo fondamentale e urgente rendere totalmente sicuri gli ambienti delle aziende che ospitano studenti in formazione.** Inoltre, pur se consideriamo condivisibile qualsiasi misura di rafforzamento delle misure di sicurezza, **secondo la FLC CGIL, dovrebbe cadere l'obbligatorietà dei PCTO lasciando alle scuole l'autonomia della programmazione di**

questi percorsi didattici. Il decreto puntualizza il consolidato percorso relativo alla **progettazione dei PCTO** in coerenza con il PTOF, mentre **l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri, della figura del docente coordinatore di progettazione appare come l'ennesima sovrapposizione** rispetto a tutor, orientatori, coordinatori già presenti nelle scuole, nell'ottica di una pericolosa **frammentazione della professionalità docente.** A ciò non possiamo non aggiungere la considerazione sulla modalità **di introduzione per decreto di questa nuova figura quando l'organizzazione e l'utilizzo del personale è prerogativa del CCNL.** Infine, appare poco chiaro come il Ministero possa fornire all'autonoma attività di verifica e valutazione dei Collegi Docenti e dei Consigli di classe "le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei PCTO". La FLC CGIL, rappresentando il sentire della maggioranza del personale, degli studenti, delle famiglie, ha chiesto ripetutamente **una revisione dei PCTO, un modello che subordina la scuola e l'istruzione al mondo dell'impresa,** mentre è indispensabile riportare **l'apprendimento concreto, la formazione pratica degli studenti come metodologia didattica all'interno della scuola,** prevedendo le **compresenze** e rafforzando i **laboratori** che da anni subiscono tagli.

Decreto lavoro: le ricadute sull'istruzione degli adulti

Nonostante i continui richiami all'importanza di questo settore, non sono previste specifiche risorse.

Il Decreto lavoro (decreto legge 48 del 4 maggio 2023) **istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'Assegno di inclusione** quale "*misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa*" (art. 1 comma 2).

L'assegno sarà **erogato a richiesta** in presenza di **specifici requisiti** di cittadinanza, di residenza e di soggiorno del richiedente e di ulteriori requisiti del nucleo familiare relativi alla condizione economica, al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita

Il medesimo decreto-legge prevede che "*Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.*" Il **Supporto per la formazione e il lavoro** è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Rimane fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.

L'erogazione dell'Assegno di inclusione o la fruizione del Supporto per la formazione e il lavoro per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico di cui all'art. 1, comma 622, della L. 296/2006 (secondo cui l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria), **è condizionata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti,** o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo.

Viene demandata ad **apposito protocollo** la definizione delle azioni volte a facilitare **l'iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA.**

L'intervento è effettuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Commento

Il decreto-legge 48/23 in **perfetta continuità** con quanto avvenuto negli ultimi anni, **attribuisce formalmente nuove competenze** al sistema statale dell'istruzione degli adulti ma **senza risorse umane e finanziarie.** Infatti, la **condizionalità previste per l'erogazione dell'Assegno di Inclusione o la fruizione del Supporto per la formazione e il lavoro,** relativa all'impegnativo proposito di elevare i livelli di istruzione, dovrebbe

corrispondere, per avere un impatto reale, per lo meno un **incremento delle dotazioni organiche del personale**.

Ricordiamo che i **CPIA sono 129 con oltre 770 punti di erogazione** del servizio con codice meccanografico e che i **plexi in cui si erogano percorsi di II livello sono oltre 1.100**. Inoltre, in base ai **dati dell'a.s. 2022/23 forniti dal MI relativi al personale docente** la situazione è la seguente:

- i **posti di istruzione primaria sono 1527**
- i **posti nella secondaria di primo grado sono 3309**

Nell'a.s. 2021/22 i **posti in organico di diritto nei percorsi per gli adulti nella secondaria di II grado erano 3538**.

Si tratta di **numeri davvero importanti** ma ancora **largamente insufficienti** rispetto al ruolo strategico che ha questo settore.

Ricordiamo che sia la CGIL che la FLC CGIL chiedono da tempo una **complessiva rivisitazione della struttura organizzativa e ordinamentale dell'istruzione degli adulti** che vada nella direzione di un'unica struttura verticale che raccolga tutti i gradi di istruzione e di istituzioni con dimensioni territoriali molto più ridotte rispetto alle attuali.